

Whistleblowing

Segnalazione di illeciti (whistleblowing)

La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs n. 24/2023

In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Non possono più essere segnalate le mere irregolarità.

Soggetti che possono effettuare la segnalazione

È considerata persona segnalante la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni **acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo**.

Possono presentare segnalazioni al **gestore delle segnalazioni (GDS)** della Società (Titolare del trattamento dati) i soggetti di seguito indicati:

dipendenti della Società;

1. **collaboratori e consulenti della Società;**
2. **lavoratori e collaboratori a qualsiasi titolo di imprese** che, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, forniscono beni o servizi e realizzano opere in favore della Società, inclusi i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo società in house ed enti strumentali.

3. **lavoratori autonomi**, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
4. **volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti**, che prestano la propria attività presso la Società;
5. **azionisti della Società**, da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni della Società;
6. **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

A chi segnalare

- Il soggetto destinatario della segnalazione è il GDS della Società.

In tali casi è possibile accedere alla piattaforma della Società al seguente link: <https://segnalazioni.italiawhistleblowing.it/?Az=82fe4756-7ce4-406d-8024-f5090bda95d6>

OPPURE

telefonare allo 010 6199655 attivo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30 (chiedere di parlare direttamente al gestore delle segnalazioni del Nuovo Borgo Terminal, senza fornire le proprie generalità).

Attenzione! Si raccomanda di leggere attentamente le linee guida riportate nel paragrafo in basso (Linee guida segnalazione di condotte illecite)

IL CANALE ESTERNO

I segnalanti possono utilizzare il **canale esterno (ANAC)** quando:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

In tali casi è possibile accedere all'applicazione dell'ANAC tramite il portale dei servizi ANAC al seguente link: <https://whistleblowing.anticorruzione.it>

I segnalanti possono effettuare direttamente una **divulgazione pubblica** quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Condizioni per la segnalazione

Ragionevolezza

- Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa

[Informativa](#)

[Linee guida segnalazione di condotte illecite](#)

Ultimo aggiornamento 15/12/2023